

**Domanda: ai fini della reiterazione di cui all'art. 8 bis della legge n. 689/1981 rilevano anche le violazioni per le quali il trasgressore abbia pagato la sanzione amministrativa in misura ridotta?**

**Risposta a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta**

L'art. 8 bis della legge n. 689/1981, rubricato "reiterazione delle violazioni", è stato introdotto nell'originario impianto della legge n. 689/1981 dall'art. 94 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

La norma fornisce la nozione di reiterazione, stabilendo che essa sussiste quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento *esecutivo*, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.

In particolare, il 5° comma dell'art. 8 bis della legge n. 689/1981 precisa che la reiterazione non operi in caso di pagamento in misura ridotta. In tal modo il legislatore ha inteso incentivare l'applicazione del meccanismo conciliativo previsto dall'art. 16 della medesima legge. Infatti, avvalendosi della conciliazione amministrativa, il trasgressore non solo evita l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ma altresì si sottrae alle conseguenze negative della reiterazione.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*